



Comune di Spilamberto
Direzione Generale

Prot. nr. 2014/0010141

Oggetto: Programma di Governo e prerogative del Sindaco nella nomina degli Assessori – Corretto esercizio dell'attività di partecipazione politica dei componenti della Giunta.

Nel sistema italiano di elezione diretta del Sindaco assume vitale importanza, come noto, il programma di governo.

Difatti questo documento, dopo essere stato presentato dal candidato Sindaco ai cittadini e sul quale si è fondato il patto di rappresentanza, verrà presentato anche al Consiglio comunale per essere discusso ed approvato definitivamente (art.46 D.Lgs. 267/2000).

Il Sindaco per l'attuazione delle linee di governo, contenute nel programma, si avvale della Giunta che rappresenta proprio la squadra di collaboratori deputati alla realizzazione del programma stesso (artt. 47 e 64 D.lgs 267/2000).

Per il raggiungimento di questo obiettivo, istituzionale e politico, il Sindaco ha la piena facoltà di scegliere i propri collaboratori tra esponenti sia del mondo politico che nell'ambito delle arti e delle professioni.

Questa prerogativa assegnata dalla legge al Sindaco vuole raggiungere l'obiettivo di permettergli la scelta delle figure ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi delle diverse branche di attività di governo.

Ove la scelta del capo dell'Amministrazione ricada su soggetti provenienti dal settore produttivo la legge indica alcuni comportamenti virtuosi che costoro devono tenere per garantire il corretto ed imparziale esercizio delle attività politiche.

In pratica, gli assessori competenti nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune coincidente con quello amministrato (art. 78, comma 3, del D. Lvo. n. 267/2000).

piazza Caduti Libertà, 3
41057 Spilamberto (Mo)

tel. 059.789.926– 059.789.949

fax 059.781.174

email segretario.direttore@comune.spilamberto.mo.it

La disposizione appena richiamata rappresenta una norma di comportamento politico che tende a garantire i principi di trasparenza e concorrenza in modo che non si determinino situazioni di potenziale conflitto di interessi.

La legge ha voluto determinare una situazione di perfetto equilibrio tra il principale diritto di esercizio dell'attività politica e l'esercizio delle attività professionali, richiamandosi al dovere di non interferenza.

In buona sostanza deve essere esaltato il ruolo di collaborazione tecnico-politica e di specializzazione di settore nell'attuazione del programma di governo avendo contemporaneamente attenzione di evitare situazioni che possano interferire con l'attività professionale propria degli assessori del ramo tecnico prescelto.

Il dovere di astensione, previsto dalla legge, non si sostanzia in un'ulteriore ipotesi di incompatibilità – che sono previste dalla legge in un numero chiuso (art. 63 del D. Lvo n. 267/2000) - bensì in una particolare "species" di natura politico-morale, tant'è vero che la legge stessa non prevede cause di decadenza in caso di inosservanza (in questo senso sentenza n. 270/2000 - Corte d'appello Salerno- richiamata da consolidati pareri Ministero dell'Interno).

A ben vedere, ci troviamo di fronte ad una regola giuridica di carattere prudenziale che tende ad evitare situazioni di possibile conflitto di interessi.

Nel rispetto prudente delle previsioni di legge si può realizzare tranquillamente un equilibrato sviluppo dell'attività politica senza dover annullare il momento professionale.

Nella stesura della presente relazione si è tenuto conto delle disposizioni di legge e delle prevalenti interpretazioni istituzionali, giurisprudenziali e dottrinali in materia.

Spilamberto, Lì 13.06.2014



Il Segretario Generale

dott. Carmelo Stracuzzi